



CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 144 in data 21.12.1995

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 25.02.1997

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 09.02.1998, modificata ed integrata dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 62 in data 20.04.1998

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 28.05.1998

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 08.02.1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.03.1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 28.01.2000

INDICE GENERALE

Art. 1	-	Istituzione della tassa	Pag. 3
Art. 2	-	Contenuto del Regolamento	Pag. 3
Art. 3	-	Disciplina dei servizi dei rifiuti urbani	Pag. 3
Art. 4	-	Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili	Pag. 3
Art. 5	-	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 6	-	Esclusioni	Pag. 4
Art. 7	-	Locali ed aree di produzione rifiuti speciali, tossico nocivi	Pag. 5
Art. 8	-	Parti comuni dell'edificio	Pag. 6
Art. 9	-	Misurazioni dei locali e delle aree	Pag. 6
Art. 10	-	Decorrenza della tassa	Pag. 6
Art. 11	-	Riduzioni	Pag. 7
Art. 11bis-		Agevolazioni	Pag. 7
Art. 12	-	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	Pag. 8
Art. 13	-	Composizione della tassa	Pag. 9
Art. 14	-	Componente della tariffa "T.R.S.T."	Pag. 9
Art. 15	-	Componente della tariffa "T .S.S."	Pag. 9
Art. 16	-	Determinazione delle categorie	Pag. 10
Art. 17	-	Coefficiente Correttivo di Riduzione "C.C.R."	Pag. 12
Art. 18	-	Deliberazioni di tariffe	Pag. 12
Art. 19	-	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 12
Art. 20	-	Denunce	Pag. 13
Art. 21	-	Accertamenti	Pag. 14
Art. 22	-	Riscossioni	Pag. 15
Art. 23	-	Verifiche e controlli	Pag. 15
Art. 24	-	Sanzioni	Pag. 15
Art. 25	-	Sgravi e rimborsi	Pag. 16
Art. 26	-	Funzionario Responsabile	Pag. 17
Art. 27	-	Norme finali e transitorie	Pag. 17
Art. 28	-	Abrogazioni	Pag. 17

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.2.1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell' ambito del territorio comunale, è dovuta apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Castellanza.

Art. 3

Disciplina dei servizi dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa su tutto il territorio comunale.
2. L'organizzazione e le modalità di effettuazione del servizio così come la definizione e classificazione dei rifiuti sono stabilite dal Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera consiliare n. 7 del 17 febbraio 1995.

Art. 4

Presupposto della tassa

Locali ed aree tassabili

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, fatte salve le esclusioni di Legge e Regolamento.
2. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un' attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai sensi dell'art. 6 - I° comma - del D.L. 29.9.1997, n. 328 convertito con Legge 29.11.1997, n. 410 sono

altresì tassabili, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree scoperte operative.

Art. 5

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tale vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia essa quella dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso in funzione di garanzia fungibile in adempimento della prestazione tributaria.
2. In caso di occupazione e/o detenzione saltuarie di locali od aree scoperte, da parte di terzi, la tassa è dovuta dal proprietario per l'intero anno. Per occupazioni saltuarie si intendono quelle inferiori all'anno solare.

Art. 6

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa:

1. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze devono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dall'Amministrazione Comunale.

A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, dove non sussista alcun contratto di fornitura di energia elettrica, gas e allacciamento all'acquedotto comunale;
 - c) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
2. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 3. Superfici o parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente ai locali o zone in cui si svolge l'intero ciclo produttivo
- b) Le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ovvero quelli non assimilati agli urbani
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative

pertinenze, sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono in stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2ter - del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527 come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, le aree scoperte

e) Le superfici, diverse da quelle sopraindicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del DPR 915/82 e successive modifiche.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dall'esclusione della tassa, devono presentare una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi.

Il soggetto interessato all'esclusione deve allegare alla denuncia una planimetria con evidenziato locali ed aree dove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi e la documentazione necessaria alla dimostrazione di produzione di tali rifiuti quali per esempio, copia del contratto relativo allo smaltimento di tali rifiuti, nonché per presa visione, registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, oppure apposita dichiarazione in tal senso resa dal titolare dell'attività sotto propria responsabilità.

4. Le aree scoperte pertinenti od accessorie a locali tassabili

5. Le aree a verde

6. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 7

Locali ed aree di produzione rifiuti speciali, tossico nocivi

1. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 6 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, magazzini, depositi e servizi), qualora vi sia promiscuità all'interno del locale di produzione, sia di rifiuti speciali, tossici e nocivi, sia di rifiuti urbani ed assimilati e ove risulti oggettivamente problematica la determinazione della superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene richiesta dall'interessato ed a condizione che si dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA' (artigianali, commerciali di servizi)	DETASSAZIONE
Tipografie	60%
Falegnamerie	60%

Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	60%
Gommisti	60%
Autofficine di elettrauto	60%
Distributori di carburante	40%
Lavanderie	50%
Tintorie	50%
Verniciatura - Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	50%
Ambulatori medici e dentistici	20%
Odontotecnici	30%
Laboratori tessili	40%
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche	40%
Fabbricazione di prodotti di cuoi, pelle e similari	40%
Altre attività manifatturiere	40%

Art. 8

Parti comuni dell'edificio

1. Nel caso di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

Art. 9

Misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie tassabile è misurata sul' filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva si arrotondano per difetto per le frazioni inferiori a mezzo metro quadro, per eccesso per le frazioni uguali o superiori a mezzo metro quadro.
2. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorie degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

Art. 10

Decorrenza della tassa.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza o si è verificata la variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare

della tassa.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8 - comma 2.
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono decorrerà cioè dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta:
 - a) Abitazioni con un unico occupante 30 %;
 - b) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività 20 %;
 - c) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale 20 %;
 - d) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale 30 %;
3. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avranno decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazioni, dall'art. 21.

Art. 11 bis Agevolazioni

1. Oltre alle riduzioni di cui all'art. 11, si prevede la concessione di una riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio che operano in campo socioaggregativo, assistenziale e formativo in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità

cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, e avranno decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni
3. Le riduzioni dovranno essere disposte, di anno in anno, su proposta del Servizio Socio-Culturale, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 12

Parametri per la determinazione delle tariffe

1. La tassa, a norma dell'art. 65 - comma 1 .- del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree scoperte per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. .
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati , né può essere inferiore al 50% del predetto costo. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
4. Il costo del servizio di cui al comma 3 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67 - comma 2 - del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.
5. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 4, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 - terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dell'utente ai sensi del successivo art. 17.
6. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 7% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 - terzo comma - numero 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 13

Composizione della tassa

1. La tariffa della tassa è costituita da due distinte componenti ed è complessivamente differenziata per le categorie o sottocategorie elencate al successivo articolo
2. La prima componente della tariffa, denominata T.S.R.T., è la componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni ed è disciplinata dal successivo art. 14
3. La seconda componente, denominata T.S.S., è la componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni ed è disciplinata dal successivo art. 15
4. Il coefficiente correttivo di riduzione della tariffa è disciplinato dall'art. 17.

Art. 14

Componente della tariffa "T.S.R.T."

Servizio Raccolta e Trasporto

1. La componente "T.S.R.T." della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata annualmente con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:
 - a) Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
 - b) Canoni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti assimilabili agli urbani
 - c) Spese per la raccolta differenziata
 - d) Quote di ammortamento e restituzione mutui.
2. Gli oneri relativi ai costi suddetti non sono dipendenti né dalla natura né dall'uso né dalla dimensione di vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio e pertanto la percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l'ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa. Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tariffa finale sarà data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo articolo 15 per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti (vedere allegato a) "Schema di Calcolo")

Art. 15

Componente della tariffa "T.S.S."

Servizio Smaltimento

1. La componente "T.S.S." della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale è determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la produzione annua stimata, espressa in chilogrammi per metro quadrato.
Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra il costo complessivo del servizio di smaltimento presunto per l'anno successivo e la quantità annua totale presunta dei rifiuti prodotti, quest'ultima

risultante dalla sommatoria dei prodotti del coefficiente di produttività di ogni categoria per la superficie accertata della medesima categoria.

Art. 16
Determinazione delle categorie

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa al Mq. (T.S.R.T. e T.S.S.) relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sono determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree, ed è altresì determinata per ogni categoria e sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile:

	DENOMINAZIONE	Kg/ m2*anno
1	Locali ad uso abitazione, cantine garages ed altri locali accessori	4,8
1 bis	Locali ad uso abitazione, cantine garages ed altri locali accessori detenuti da soggetti che effettuano l'attività di compostaggio domestico	3,12
2	Locali ed aree adibite a musei, archivi biblioteche, sedi di associazioni (culturali, politiche, sindacali, religiose, ecc.), scuole pubbliche e private, asili ed istituti di assistenza, oratori, conventi, istituti religiose	3
3	Complessi commerciali all'ingrosso:	
3.1	Non alimentari ad esclusione di piante e fiori,	12
3.2	Alimentari ad esclusione dei prodotti ittici ed ortofrutticoli.	14
3.3	Ittici	113
3.4	Orto frutticoli	133
3.5	Piante e fiori	42
4	Locali ed aree di produzione artigianale o industriale:	
4.1	Produzione trasformazione lavorazione metalli e non metalli	11
4.2	Produzione trasformazione lavorazione gomme e materie plastiche in genere	22
4.3	Produzione trasformazione lavorazione tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazioni di stampa	19
4.4	Produzione trasformazione lavorazione carta cartoni materiale cellulosico m genere compreso operazioni di stampa	9
4.5	Produzione trasformazione lavorazione di legname sugheri, paglie in genere	12
4.6	Produzione trasformazione lavorazione materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere, cantieri edili	6
4.7	Parrucchieri, barbieri, estetisti e simili	12
4.8	Elettricisti, idraulici, elettrotecnici Tinteggiatori,	18
4.9 4.10	stuccatori, imbianchini, tappezziere	13

4.11	Autofficine, carrozzerie, elettrauto Altri insediamenti non compresi nelle precedenti sottocategorie (falegnami lavanderie tipografie ecc.)	35 9
5	Negozi alimentari e ristorazione:	
5.1	Orto frutticoli Altri negozi non compresi	133
5.2	nelle altre sottocategorie	30
5.3	Drogherie panifici pasticcerie pollerie macellerie salumerie.	31
5.4	Bar, gelaterie, latterie, birrerie, gastronomie, pizzerie al trancio	40
5.5	Ristoranti trattorie mense self-service pizzerie	71
5.7	Prodotti ittici.....	113
6	Negozi non alimentari:	
6.1	Abbigliamento, mercerie,tessuti, tappeti, pellicerie, calzature	8
6.2	Cartolerie edicole copisterie librerie giocattoli tabaccherie Casalinghi	18
6.3	ferramenta elettrodomestici ceramiche porcellane	12
6.4	Colorifici fai-da-te foto-cine dischi strumenti musicali	18
6.5	Orefici, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie	11
6.6	Mobili arredamento lampade	18
6.7	Farmacie erboristerie articoli sanitari	10
6.8	Fioristi.....	52
6.9 6.10	Zootecnica e sementi.....	21
	Altri negozi non compresi nelle precedenti sottocategorie	16
7	Locali adibiti a servizi pubblici e privati:	
7.1	Uffici privati e pubblici, studi professionali non medici, caserme	22
7.2	Banche ed assicurazioni.	28
7.3	Ambulatori medici e studi dentistici radiologici, case di cura	27
7.4	Cinematografi, teatri.....	3
7.5	Centri sportivi aperti al pubblico, palestre	6
7.6	Sale da ballo, nights, club privati	14
7.7	Distributori di carburante	13
7.8	Alberghi, residence, hotel, case di riposo e simili	4
7.9	Altri locali non compresi nelle precedenti sottocategorie	9
8	Locali ed aree adibiti a spogliatoi, esposizioni, magazzini, depositi e simili relative alle categorie e sottocategorie sopra elencate	6
9	Supermercati, grandi magazzini.....	56

Art. 17

Coefficiente Correttivo di Riduzione "C.C.R."

1. Il coefficiente correttivo di riduzione è un numero compreso tra 1 e 0,1 che, applicato per singole utenze o per categorie, va a moltiplicare la componente della tariffa cui al precedente art. 13 a partire dallo gennaio 1996. La predetta riduzione serve quale incentivo alle iniziative tendenti a ridurre gli oneri che la collettività deve sostenere per lo smaltimento dei rifiuti sia in termini ambientali che economici. Tale coefficiente, applicato ai sensi del comma 2 dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, viene determinato con apposito atto della Giunta Comunale a fronte di specifici ed accertati interventi tecnico-organizzativi atti alla effettiva e quantificabile riduzione della produzione di rifiuti o all'invio di parte di essi ai circuiti di recupero o riutilizzo.
2. L'applicazione di detto coefficiente può avvenire nei seguenti casi:
 - a) quando a seguito di iniziative comunali, legate a specifici progetti, l'Amministrazione comunale ne propone l'attuazione con connessa applicazione di coefficienti di riduzione della tariffa
 - b) quando l'utente del servizio, all'atto della denuncia annuale ne faccia specifica richiesta allegando relazione tecnica dettagliata e corredata da adeguata documentazione.Verrà espletato apposito accertamento tecnico da parte del servizio ambiente ed ecologia che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile di cui al successivo art. 26 per i provvedimenti di competenza.
3. Il coefficiente correttivo è applicato per la durata prevista nell'atto di determinazione del coefficiente stesso.
In mancanza di atti deliberativi specifici si applica il coefficiente 1.

Art. 18

Deliberazioni di tariffe

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge, devono essere deliberate le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione di cui sopra deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti fra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio descrivendoli in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, devono essere trasmesse, entro trenta giorni, alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per gli eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che

occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale pari al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione stabilita, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolta a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il "modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 20 **Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 5 hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, di presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione.
3. Ai sensi del D.L. 25.11.1996, n. 599 convertito con la Legge 24.1.1997, n. 5 l'Ufficio Comunale, potrà richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) Le generalità del contribuente e il suo codice fiscale
 - b) Le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza ed i relativi codici fiscali
 - c) Il titolo qualificativo dell'occupazione
 - d) La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree
 - e) L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno t)
 - f) La destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
 - g) Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
 - h) La data di presentazione della denuncia

- i) La firma.
5. Nella denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:
- a) La denominazione dell'istituto, la ragione sociale o la ditta
 - b) La sede o il domicilio fiscale e lo scopo
 - c) Le generalità di almeno una delle persone che 'ne hanno la rappresentanza
 - d) Gli elementi di cui al comma 4 punti da c) a i).
6. La denuncia di rettifica deve contenere:
- a) Le generalità del contribuente
 - b) Il codice meccanografico
 - c) L'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia
 - d) La decorrenza delle variazioni stesse
 - e) Ogni altro elemento come indicato nel comma 4 punti da c) a i).
7. La denuncia di cessazione deve contenere:
- a) Le generalità del contribuente
 - b) Il codice meccanografico
 - c) Eventualmente il cognome e nome del subentrante nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà
 - d) La decorrenza della cessazione
 - e) Ogni altro elemento come indicato nel comma 4 punti da c) a i).
8. In occasione di variazioni anagrafiche o altre pratiche presso Uffici comunali che influiscano sull'applicazione della tassa, gli operatori comunali sono tenuti ad inviare l'utente a provvedere alla denuncia con le modalità previste dal presente articolo.
- Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

Art. 21

Accertamenti

1. In caso di denuncia infedele e/o incompleta, l'Ufficio Comunale, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per i casi di multi proprietà, avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al successivo articolo 23 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi devono altresì contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell' azione di accertamento, l'Amministrazione Comunale, ove non sia in

grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 22 **Riscossioni**

1. Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di Legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

Art. 23 **Verifiche e controlli**

1. Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni di cui all'art. 18, ultimo comma, l'Ufficio Comunale:
 - a) può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 18 ultimo comma, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24 **Sanzioni**

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e

superiore al mese, prima dell' accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza fra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui al precedente articolo 17, comma 3, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila a seconda della gravità della violazione. L'articolazione delle pene pecuniarie è sotto riportata:
 - a) omesso invio del questionarioL. 150.000.=
 - b) mancata esibizione di atti e documentiL. 100.000.=
 - c) tardiva esibizione di atti e documentiL. 70.000.=
 - d) omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denunciaL. 150.000.=
 - e) omissione dell'elenco di cui all'art. 21. L. 150.000.=Qualora il contribuente, con apposita istanza, dimostri inoppugnabilmente che gravi motivi gli hanno impedito di far pervenire al Comune gli atti e documenti richiesti, ed ottemperari alla mancanza, l'importo delle pene pecuniarie sopra indicato può essere ridotto al minimo previsto dalla legge in Lire 50.000.=
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1) e 2) sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti:
 - a) alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie
 - b) all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio, nel caso di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune prima che intervenga la sentenza della detta Commissione.

Art. 25

Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione

dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, del D.Lgs. 507/93, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 26

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 27

Norme finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione dell' articolo 63 - commi 2, 3 e 4 -, dell'art. 64 - comma 2, secondo periodo - e dell'art. 66 - commi 1 e 2 - che hanno decorrenza dallo gennaio 1997 del D. Lgs. 507/93, ciò in applicazione di quanto stabilito dal D.L. 8 novembre 1995, n. 463.
Per quel che riguarda l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 507/93 articoli 66 - commi 3, 4, 5 e 6 - e 67, la stessa è fissata dallo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazione, e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 28

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CALCOLO

T.S.R.T.

Tariffa servizio raccolta e trasporto rifiuti

$$\text{T.S.R.T.} = \frac{\text{Costi fissi del servizio (Lit.)}}{\text{Superficie totale interessata (m}^2\text{)}}$$

Costi fissi annuali (Lit.) = costi a) + b) + c) + d) art. 14

T.S.S.

Tariffa servizio smaltimento

$$\text{Costo unitario (eu)} = \frac{\text{Costo totale smaltimento (Lit.)}}{\text{Quantità annua smaltita (Kg.)}}$$

Quantità annua smaltita» sommatoria

(Superficie categoria) x (Coefficiente di produttività)

T.S.S. = (Costo unitario) x (Coefficiente di produttività)

C.C.R.

Coefficiente correttivo di riduzione

Vedere articolo 16

TARIFFA DEFINITIVA PER CATEGORIA

T.S.R.T. + (T.S.S. x C.C.R.)